

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**PRIMO PROTOCOLLO**

concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

(89/128/CEE)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

FACENDO RIFERIMENTO alla dichiarazione comune allegata alla convenzione concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

HANNO DECISO di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Paul de KEERSMAEKER

segretario di Stato per gli affari europei e l'agricoltura, aggiunto al ministro delle relazioni esterne

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Knud Erik TYGESEN

segretario di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Irmgard ADAM-SCHWAETZER

ministro aggiunto agli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Théodoros PANGALOS

ministro supplente agli affari esteri

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

Francisco FERNANDEZ ORDOÑEZ

ministro per gli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA FRANCESE:

Philippe LOUËT
ambasciatore straordinario e plenipotenziario

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Brian LENIHAN
vice primo ministro e ministro per gli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Gianni MANZOLINI
segretario di Stato agli affari esteri

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Jacques POOS
vicepresidente del governo, ministro per gli affari esteri, il commercio estero e la cooperazione, ministro dell'economica e delle classi medie, ministro del tesoro

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

H. van den BROEK
ministro per gli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA PORTOGHESE:

João de Deus PINHEIRO
ministro per gli affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Lynda CHALKER
ministro aggiunto agli affari esteri e al Commonwealth

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sulla interpretazione:

- a) della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata «convenzione di Roma»;
- b) delle convenzioni relative all'adesione alla convenzione di Roma degli Stati che sono diventati membri delle Comunità europee dopo la data dell'apertura alla firma;
- c) del presente protocollo.

Articolo 2

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una

questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativa all'interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza:

- a) — in Belgio:
la Cour de Cassation / het Hof van Cassatie
le Conseil d'État / de Raad van State,
- in Danimarca:
Højesteret,
- nella Repubblica federale di Germania:
die obersten Gerichtshöfe des Bundes,
- in Grecia:
Τα ανώτατα Δικαστήρια,
- in Spagna:
el Tribunal Supremo,

- in Francia:
la Cour de cassation e le Conseil d'État,
- in Irlanda:
the Supreme Court,
- in Italia:
la Corte suprema di cassazione e il Consiglio di Stato,
- nel Lussemburgo:
la Cour supérieure de justice giudicante in cassazione,
- nei Paesi Bassi:
de Hoge Raad,
- in Portogallo:
o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Administrativo,
- nel Regno Unito:
the House of Lords e le altre giurisdizioni avverso le cui decisioni non è possibile interporre appello;

b) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello.

Articolo 3

1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.
2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.
3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.
4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.

Articolo 4

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione degli strumenti di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 5

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 6

1. Il presente protocollo entrerà in vigore dopo l'avvenuta ratifica di sette Stati nei cui confronti vige la convenzione di Roma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello di tali Stati che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, se il secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980⁽¹⁾, concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988, entrerà in vigore ad una data ulteriore, il presente protocollo entrerà anch'esso in vigore a tale data.

2. Ogni ratifica posteriore all'entrata in vigore del presente protocollo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, sempreché abbiano preso effetto la ratifica, l'accettazione o l'approvazione della convenzione di Roma da parte dello Stato in questione.

Articolo 7

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;

⁽¹⁾ Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

- c) le designazioni comunicate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3;
- d) le comunicazioni effettuate in applicazione dell'articolo 8.

Articolo 8

Gli Stati contraenti comunicano al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che comportano una modifica dell'elenco delle giurisdizioni designate dall'articolo 2, lettera a).

Articolo 9

Il presente protocollo produce i suoi effetti finché la convenzione di Roma resta in vigore alle condizioni previste dal suo articolo 30.

Articolo 10

Ciascuno Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In questo caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 11

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og otteogfirs.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertachtundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ,

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.


Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá déag de Nollaig sa bhliain míle naoi gcéad ochtó a hocht.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.


Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd achtentachtig.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e oito.

Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen




For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland




Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας




Por Su Majestad el Rey de España




Pour le président de la République française



Thar ceann Uachtarán na hÉireann




Per il presidente della Repubblica italiana




Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

A handwritten signature in black ink, consisting of a tall, thin vertical stroke on the left, a horizontal stroke across the middle, and a series of wavy, horizontal strokes on the right.


Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'H' on the left, followed by a horizontal stroke and a final flourish on the right.

Pelo Presidente da República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, starting with a vertical stroke on the left, followed by a horizontal stroke, and ending with a long, sweeping diagonal stroke that crosses the horizontal one.

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, appearing to read 'Lynda Chalker'.